





Bando "Progetti di promozione della cultura della legalità nelle scuole toscane. Anno 2025"

Art. 1 Oggetto e disposizioni generali

- 1. Il presente bando "Progetti di promozione della cultura della legalità nelle scuole toscane. Anno 2025" - di seguito denominato "Bando" - stabilisce i termini, le modalità, gli adempimenti da svolgere per la concessione e la liquidazione di contributi di cui all'articolo 5 quater, comma 2, della 1.r. 11/1999, per il periodo gennaio 2025-agosto 2025, nonché le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l'attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività o per inadempimento delle prescrizioni previste, in attuazione delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale toscana n. 787 del 10 luglio 2023, come integrate dai punti da A4 ad A7 del paragrafo 2.2. dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale toscana n. 1282 del 6 novembre 2023.
- 2. I contributi di cui al presente Bando sono destinati al sostegno di progetti sui temi della legalità, come dettagliati all'articolo 7, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana, nel numero indicato al comma 5, da realizzare dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, e da rendicontare entro il 15 settembre 2025. Non sono ammesse proroghe per la conclusione delle attività o per la rendicontazione delle spese.
- 3. Con il decreto che approva il presente Bando è approvata anche la modulistica, che i soggetti che intendono partecipare sono tenuti a utilizzare per la presentazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2024, della domanda di contributo.
- 4. I contributi non possono essere concessi per attività che sono oggetto di altri finanziamenti regionali, o di altri finanziamenti pubblici e privati. Le eventuali quote di partecipazione richieste ai partecipanti alle attività devono essere quantificate e indicate nel rendiconto.
- 5. Il presente Bando trova copertura finanziaria per € 75.000,00 sul bilancio 2025. La misura massima del contributo concedibile è di 12.500,00 euro per i progetti che prevedono almeno 10 scuole partner, di 10.000,00 euro per i progetti che prevedono almeno 8 scuole partner, di euro 7.500,00 per i progetti che prevedono almeno 6 scuole partner, di euro 5.000,00 per i progetti che prevedono almeno 4 scuole partner, e di euro 2.500,00 per i progetti che prevedono almeno 2 scuole partner. Per scuole si intendono le scuole pubbliche e le scuole paritarie; negli istituti comprensivi e negli istituti di istruzione secondaria superiore sono

- considerate le singole scuole, identificate con specifico codice, di diverso grado e/o di diverso ordine che li compongono.
- 6. Con il decreto che dispone la concessione dei contributi, possono essere impegnate ulteriori risorse che risultino disponibili al momento della concessione sul capitolo 11511 "Iniziative di promozione della cultura della legalità rivolte agli studenti ed ai giovani" del bilancio gestionale 2024-2026, annualità 2025.
- 7. Il presente Bando si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, ed è consultabile, come la relativa graduatoria, anche sul sito di Giovanisì (www.giovanisi.it).

Art. 2 Soggetti che possono richiedere il contributo

- 1. Possono richiedere il contributo gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017, a condizione che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) abbiano sede legale o operativa nel territorio toscano;
 - b) abbiano già svolto, anche come soggetto partner di cui all'articolo 6, una o più attività rivolte alle studentesse, agli studenti, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana che rientrano tra quelle specifiche previste dall'articolo 7, oppure abbiano già collaborato con le scuole della Toscana alla realizzazione di una o più iniziative sulle tematiche di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica".
- 2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 costituisce condizione di ammissibilità della domanda di contributo.
- 3. La verifica sulla sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettere a), è fatta dalla struttura regionale competente mediante esame dell'atto costitutivo e dello statuto. Ai fini di detta verifica, si può fare riferimento a quella eventualmente svolta nei confronti dello stesso soggetto nell'ambito di procedimenti precedenti.
- 4. La sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera b), relativo allo svolgimento di una o più attività rivolte alle studentesse e agli studenti, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana che rientrano tra quelle specifiche previste dall'articolo 7, deve essere dimostrata dal soggetto richiedente mediante idonea documentazione (pubblicazioni, materiale pubblicitario, articoli di giornali e riviste, riferimenti a pagine social media o a pagine web, ecc.) relativa a un periodo temporale non anteriore all'anno 2018; in alternativa, è sufficiente fare riferimento alle attività svolte in occasione della realizzazione di progetti relativi ai bandi della Regione Toscana "Cittadini responsabili nella scuola e nella società" degli anni dal 2018 al 2023 e/o al bando della Regione Toscana "Progetti di promozione della cultura della legalità nelle scuole toscane. Anno scolastico 2023/24". La sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera b), relativo alla collaborazione con le scuole della Toscana per la realizzazione di una o più iniziative sulle tematiche di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 della legge 92/2019, è comprovata mediante attestazione dello svolgimento delle attività, in un periodo temporale non anteriore all'anno 2018, da parte del rappresentante legale della scuola o delle scuole interessate.

5. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo e un solo progetto; in caso di pluralità di domande, è presa in considerazione solo l'ultima pervenuta entro il termine.

Art. 3 Dimostrazione della possibilità di fruire del bene confiscato previsto dal progetto

- 1. Se il soggetto richiedente intende realizzare il progetto anche con visite e altre attività da svolgere all'interno di un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata, deve dare dimostrazione di poter fruire del bene medesimo per il periodo di svolgimento.
- 2. La dimostrazione deve essere data unitamente alla domanda di contributo, mediante dichiarazione sottoscritta dal soggetto che ha il bene in gestione.
- 3. In mancanza della dimostrazione della fruibilità del bene, l'attività non può essere considerata nella valutazione del progetto; può tuttavia essere considerata in fase di rendicontazione delle spese.
- 4. Se le attività da svolgere all'interno di un bene immobile confiscato costituiscono, per quantità o qualità, attività prevalenti del progetto, la mancata dimostrazione della fruibilità del bene comporta l'inammissibilità della domanda. La prevalenza per quantità si intende riferita al maggior numero di attività; la prevalenza per qualità si intende riferita alle attività senza le quali in progetto non potrebbe rientrare tra quelli finanziabili.

Art. 4 Assicurazione per lavoro volontario

- 1. Se il soggetto richiedente si avvale a norma del proprio statuto di volontari, deve aver stipulato l'assicurazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); copia della polizza è allegata alla domanda.
- 2. In mancanza dell'assicurazione la domanda è inammissibile.

Art. 5 Assicurazione per i rischi connessi alla realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario, che ha ottenuto il contributo e deve realizzare le attività previste nel progetto, deve provvedere alla stipula di assicurazione per la copertura dei rischi connessi alla realizzazione dell'attività, compresi i rischi per infortuni dei partecipanti alle attività, che non siano già coperti dall'assicurazione di cui all'articolo 4 o dall'assicurazione delle scuole partner. La mancata stipula dell'assicurazione comporta l'inammissibilità delle spese per le attività non coperte; il soggetto richiedente può dichiarare, in occasione della presentazione della domanda, che non è necessaria la stipula di tale assicurazione in quanto i rischi connessi alla realizzazione dell'attività sono già coperti dall'assicurazione di cui all'articolo 4 o dall'assicurazione delle scuole partner.

2. Se con la presentazione della domanda non è trasmessa anche la suddetta dichiarazione sulla sussistenza delle coperture assicurative, copia della polizza deve essere trasmessa alla Regione almeno in occasione della richiesta di utilizzo del logo di cui all'articolo 15 o della presentazione del rendiconto di cui all'articolo 16.

Art. 6 Rapporti di partenariato e di collaborazione

- 1. Fermo restando che il contributo è richiesto per attività che sono progettate, organizzate e svolte direttamente dal soggetto richiedente e a copertura delle spese da esso sostenute, il progetto presentato può prevedere che talune attività siano svolte sulla base di rapporti di partenariato con scuole, Università, istituzioni culturali di rilievo regionale di cui alla l.r. 21/2010, enti locali e loro conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione o altri soggetti pubblici, enti del Terzo settore, formalizzati con specifici accordi o dichiarazioni da cui risultano le attività di partecipazione alla progettazione e/o alla realizzazione operativa che vengono svolte dai soggetti partner con la direzione o il coordinamento del soggetto richiedente; le eventuali spese, sostenute dai soggetti partner sotto la propria responsabilità, sono destinate a essere successivamente rimborsate dal soggetto beneficiario del contributo. La domanda indica l'esistenza di detti rapporti di partenariato, che devono essere formalizzati con una delle seguenti modalità:
 - a) accordo sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dal legale rappresentante del soggetto partner;
 - b) dichiarazione di partenariato sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partner.
- 2. La domanda di contributo indica altresì gli altri soggetti, diversi dai partner di cui al comma 1, che sono coinvolti in attività del progetto e che collaborano alla sua realizzazione, fermo restando che le eventuali spese da essi sostenute non possono entrare a far parte della rendicontazione che il soggetto beneficiario deve presentare.
- 3. Se il soggetto partner è un ente del Terzo settore e si avvale a norma del proprio statuto di volontari, deve aver stipulato l'assicurazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 117/2017. Copia della polizza deve essere trasmessa unitamente alla documentazione sul partenariato; in mancanza della polizza, le spese di cui al comma 4 non possono entrare a far parte della rendicontazione del soggetto beneficiario del contributo.
- 4. Le eventuali spese sostenute dai soggetti partner per la progettazione e la realizzazione del progetto possono entrare a far parte della rendicontazione del soggetto beneficiario del contributo nel limite complessivo del 40% del contributo concesso; ad esse si applicano le stesse regole sulla ammissibilità e sulla documentazione previste per le spese che risultano in capo al soggetto beneficiario, con le esclusioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 8. Le spese del soggetto partner possono entrare a far parte della rendicontazione del soggetto beneficiario solo se il soggetto beneficiario non ha rendicontato l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), dal soggetto partner medesimo. Nella domanda di contributo, il soggetto richiedente dà atto del fatto che la Regione è estranea al rapporto di partenariato e che, nel caso in cui sia accertata in sede di rendiconto l'inammissibilità di una spesa effettuata dal soggetto partner, ciò può comportare la revoca parziale del contributo concesso.

- 5. Ogni progetto deve prevedere rapporti di partenariato con almeno due scuole. L'accordo o la dichiarazione di partenariato devono indicare, oltre alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, anche il numero di classi interessate e il docente o i docenti referenti per il progetto. Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente se nel corso della realizzazione del progetto viene meno il partenariato con una scuola; è tenuto altresì a comunicare se il partenariato di una scuola è sostituito dal partenariato con altra scuola e la corrispondente variazione del numero di classi coinvolte, trasmettendo anche la documentazione sul nuovo partenariato. Le comunicazioni sulle suddette variazioni devono essere trasmesse entro quindici giorni da quando queste si sono verificate.
- 6. Fatte salve le modifiche indicate al comma 5 per i rapporti di partenariato con le scuole, nel corso dell'attuazione del progetto non possono essere individuati partner ulteriori o diversi rispetto a quelli indicati in occasione della domanda di contributo.
- 7. Si può essere partner in un solo progetto. Fanno eccezione le scuole, che possono essere partner anche in più progetti. Se due soggetti richiedenti indicano nella domanda uno stesso partner, la struttura regionale competente richiede agli interessati di effettuare la scelta entro un termine non inferiore a tre giorni; in caso di opinioni divergenti, prevale la scelta fatta dal soggetto indicato come partner.

Art. 7 Contenuti, obiettivi, caratteristiche dei progetti ammissibili a contributo

- 1. Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati alla realizzazione e/o allo sviluppo di iniziative di educazione alla legalità e al contrasto delle mafie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 92/2019, aventi uno o più tra i seguenti contenuti, obiettivi, caratteristiche:
 - a) la conoscenza del fenomeno mafioso, della corruzione e delle forme di criminalità e illegalità ad esso collegate in rapporto alla realtà regionale;
 - b) il ricordo delle vittime della strage di Via dei Georgofili, memoria degli eventi storici e giudiziari che hanno caratterizzato il periodo delle stragi mafiose, e conseguente impegno alla promozione e diffusione dei valori della legalità e della lotta alle mafie;
 - c) la risposta delle istituzioni alla criminalità organizzata e mafiosa, le leggi antimafia, le attività di prevenzione e di contrasto, i beni confiscati e le esperienze di riutilizzo sociale;
 - d) il contrasto civile e culturale alla penetrazione nel corpo sociale delle logiche e delle pratiche mafiose e corruttive, mediante:
 - d1) l'educazione al rispetto delle regole di convivenza, al rispetto dei diritti, della libertà e della dignità delle persone;
 - d2) la promozione della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva da parte dei ragazzi, conoscenza delle istituzioni e del loro funzionamento;
 - d3) la valorizzazione dei momenti istituzionali di rappresentanza giovanile, come consigli comunali dei ragazzi, consulte giovanili, ecc.;
 - d4) la valorizzazione delle forme non convenzionali di rappresentanza e partecipazione giovanile:
 - d5) attività di educazione finanziaria;
 - e) attività di studio e di approfondimento sui temi di cui alle lettere a), b), c), d).

Art. 8 Spese ammissibili

- 1. Sono considerate ammissibili tutte le spese riguardanti il progetto e chiaramente riferibili ad attività in esso previste, sostenute dal soggetto beneficiario dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto beneficiario entro la data di trasmissione del rendiconto, e comprovate da fatture o da documenti aventi forza probante equivalente intestati al soggetto medesimo. In particolare, sono considerate ammissibili le spese relative:
 - a) ai beni e ai servizi acquisiti per la realizzazione delle singole attività contenute nel progetto; tra le spese per detti servizi sono compresi (in quota parte nel caso di attività del progetto finanziata anche da altri soggetti pubblici o privati) anche gli oneri assicurativi per le polizze che il soggetto beneficiario ha stipulato a copertura dei rischi connessi alla realizzazione dell'attività che non siano già coperti dall'assicurazione di cui all'articolo 4;
 - b) ai servizi acquisiti per la progettazione, il monitoraggio, la rendicontazione dell'attività;
 - c) a borse di studio o premi di studio, conferiti dal soggetto beneficiario in attuazione dell'attività prevista.
- 2. Sono altresì considerati tra le spese ammissibili:
 - a) i rimborsi per spese di viaggio e di permanenza sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025 da responsabili delle attività, operatori, volontari o ospiti del soggetto beneficiario in occasione delle attività cui sono chiamati a partecipare, ancorché comprovate da titoli di viaggio o fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente che non risultano intestati al soggetto beneficiario medesimo; dette spese rientrano tra quelle ammissibili nei limiti di importo previsti per le spese di viaggio e di permanenza delle missioni dei dirigenti della Regione Toscana;
 - b) i pagamenti, effettuati dal soggetto beneficiario dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, relativi al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato o con contratto di collaborazione a progetto, che abbia partecipato alla progettazione e/o alla realizzazione dell'attività, esclusivamente in relazione al tempo ad essa dedicato;
 - c) le spese generali sostenute dal soggetto beneficiario dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, con ciò intendendosi le spese per le utenze, per i costi generali di segreteria e di amministrazione, per l'assicurazione di cui all'articolo 4 e per le altre assicurazioni ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo relative al complesso delle attività del soggetto beneficiario, per i costi per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature proprie o comunque per la gestione della sede; dette spese, adeguatamente documentate, sono ammissibili solo per un importo non superiore al 15% delle altre spese complessive rendicontate e ammissibili.
- 3. L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo se il soggetto beneficiario dichiara che rappresenta un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto medesimo.
- 4. Non rientra tra le spese ammissibili la quantificazione economica del lavoro volontario.

- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese sostenute dai soggetti partner, ad eccezione delle spese generali di cui al comma 2, lettera c), che sono ammissibili solo se sostenute direttamente dal soggetto beneficiario del contributo.
- 6. Fatto salvo il caso di variazione del partenariato scolastico di cui all'articolo 6, comma 5, non sono ammissibili tra le spese di cui all'articolo 6, comma 4, quelle sostenute da partner diverso da quelli indicati in occasione della domanda.

Art. 9

Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo, con indicazione della sua misura nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 5, deve essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

2. Nella domanda sono indicati:

- a) gli elementi identificativi del soggetto richiedente (denominazione, sede, codice fiscale identificativo o partita IVA), l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui devono essere inviate le comunicazioni destinate al soggetto richiedente;
- b) gli elementi identificativi del rappresentante legale del soggetto richiedente (nome e cognome, domicilio, codice fiscale), nonché il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica cui possono essere inviate le comunicazioni a lui destinate; la domanda può contenere anche i nominativi e i contatti di altri rappresentanti del soggetto richiedente, indicati dal rappresentante legale, che possono essere contattati dalla struttura regionale competente per gli adempimenti previsti dal presente Bando;
- c) la presa d'atto degli obblighi di cui al presente Bando, in particolare di quelli indicati all'articolo 14, e l'impegno a osservarli.

3. Alla domanda sono allegati:

- a) il progetto per la realizzazione del quale è richiesto il contributo, con indicazione della stima di massima della spesa che sarà coperta dal contributo regionale; se trasmesso separatamente dalla domanda, anche il progetto deve essere sottoscritto dal rappresentante legale; nell'ambito del progetto sono indicati anche i soggetti di cui all'articolo 6;
- b) l'atto costitutivo e lo statuto in corso di validità, oppure l'indicazione dell'ufficio regionale presso cui sono depositati;
- c) la documentazione indicata all'articolo 2, comma 4, necessaria a dimostrare la sussistenza del requisito di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b);
- d) copia della polizza che documenta l'avvenuta stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 4; l'eventuale dichiarazione sulla sussistenza delle coperture assicurative di cui all'articolo 5, comma 1;
- e) la documentazione indicata all'articolo 3, relativa alla fruibilità del bene confiscato presso il quale si svolgono la visita o altre attività del progetto;
- f) la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, che attesta i rapporti di partenariato instaurati, nonché per i partner enti del Terzo settore copia della polizza che documenta l'avvenuta stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 4. La trasmissione di detta documentazione deve avvenire, sia per le scuole partner sia per gli altri soggetti partner, unitamente alla presentazione della domanda.

- 4. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica con una delle seguenti modalità alternative:
 - a) tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente all'indirizzo PEC istituzionale della Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it;
 - b) mediante interfaccia web Apaci (solo per i soggetti registrati al 28 febbraio 2021).
- 5. La domanda e la documentazione allegata dovranno essere inviate in formato pdf utilizzando l'apposita modulistica approvata insieme al presente bando; tale modulistica è scaricabile in formato "aperto" dalla pagina web del bando: www.regione.toscana.it/bandolegalitascuole2025.
- 6. Il campo "Oggetto" utilizzato per l'invio telematico della domanda deve riportare la dicitura "Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e osservatorio elettorale Bando "Progetti di promozione della cultura della legalità nelle scuole toscane. Anno 2025".
- 7. Ai fini della scadenza del termine, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nella "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC o nello stato "ricevuta" di Apaci. Il soggetto richiedente è tenuto a verificare l'effettiva ricezione della domanda e della documentazione ad essa allegata da parte dell'Amministrazione regionale, attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici, ossia controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna in caso di PEC o lo stato di "ricevuta" in caso di Apaci: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata ricevuta dai sistemi regionali.
- 8. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con firma digitale, utilizzabile sia con la modalità di trasmissione PEC sia con la modalità di trasmissione Apaci. In alternativa, la domanda potrà essere sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante, in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione; nel caso di firma autografa, la domanda dovrà essere scansionata dopo l'apposizione della firma e accompagnata dalla scansione di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
- 9. Il rappresentante legale deve indicare in modo esatto nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al procedimento e comunicare tempestivamente, con le stesse modalità previste dal comma 4, la sua eventuale modifica.

Art. 10 Verifica dell'ammissibilità della domanda

1. La struttura regionale competente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 9. Qualora sia necessario acquisire, ai fini della suddetta verifica, integrazioni e/o chiarimenti, provvede a richiederli assegnando un termine non inferiore a tre giorni; se il soggetto richiedente non adempie entro il termine o adempie in modo insufficiente, la domanda è inammissibile. Il procedimento è sospeso durante il termine assegnato per le

integrazioni e i chiarimenti. Nell'ambito della verifica di ammissibilità della domanda, la struttura regionale competente verifica altresì l'ammissibilità dei soggetti partner.

- 2. Costituiscono irregolarità non sanabili e comportano l'inammissibilità della domanda, senza lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie:
 - a) la presentazione della domanda oltre il termine del 31 ottobre 2024;
 - b) la trasmissione della domanda con modalità diverse da quelle telematiche indicate all'articolo 9, comma 4;
 - c) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del rappresentante legale;
 - d) la presentazione del progetto oltre il termine del 31 ottobre 2024;
 - e) la trasmissione del progetto con modalità diverse da quelle telematiche indicate all'articolo 9, comma 4:
 - f) l'impossibilità di identificare il soggetto richiedente o il rappresentante legale.
- 3. La struttura regionale competente assicura, infine, che sussista il requisito numerico di cui all'articolo 1, comma 5, in relazione al contributo richiesto. A tal fine, in presenza di documentazione incompleta o comunque irregolare sul partenariato scolastico:
 - a) richiede, a norma del comma 1 del presente articolo, eventuali integrazioni della documentazione trasmessa;
 - b) esclude, tra le scuole partner da considerare per la valutazione di cui all'articolo 11, quella per la quale non è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta o la documentazione trasmessa risulta insufficiente;
 - c) se il numero di scuole partner risulta inferiore al limite minimo di due stabilito dall'articolo 6, comma 5, considera inammissibile la domanda;
 - d) se il numero delle scuole partner raggiunge uno degli altri limiti numerici stabiliti dall'articolo 1, comma 5, ma non quello superiore per il quale il contributo è stato richiesto, invita il soggetto richiedente a dichiarare se intende accettare l'eventuale minore contributo che gli può essere concesso, anche eventualmente ridefinendo il numero di scuole partner e/o le attività del progetto;
 - e) comunica alla Commissione di valutazione le conclusioni della suddetta attività istruttoria.

Art. 11 Valutazione di merito dei progetti

- 1. Alla valutazione di merito dei progetti relativi alle domande risultate ammissibili provvede la Commissione di valutazione, entro quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria sull'ammissibilità delle domande di cui all'articolo 10. La Commissione è nominata con atto del Direttore generale della Giunta regionale ed è composta da personale interno alla Regione. Il provvedimento di nomina stabilisce anche il soggetto che svolge le funzioni di presidente. La partecipazione alla Commissione costituisce a tutti gli effetti prestazione di lavoro e non comporta l'erogazione di indennità o rimborsi spese.
- 2. I progetti sono esaminati e disposti in una graduatoria di merito. La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti parametri e punteggi:

		Parametro	Punteggio assegnabile
--	--	-----------	-----------------------

1	Attinenza del progetto ai contenuti previsti dall'articolo 7 e, in caso di attinenza, livello di approfondimento di uno o più contenuti ivi indicati. In caso di non attinenza, il progetto non può essere ammesso a contributo e la Commissione non procede all'esame per l'attribuzione dei successivi punteggi.	Max punti 10
2	Numero di scuole (in più rispetto al numero minimo - 2, 4, 6, 8, 10 - di cui all'articolo 1, comma 5) e numero medio di classi coinvolte	Max punti 12
3	Numero degli operatori impiegati e tipo di professionalità utilizzate	Max punti 8
4	Grado di coinvolgimento dei destinatari e qualità delle metodologie utilizzate	Max punti 12
5	Continuità delle attività previste nel progetto rispetto a precedenti esperienze	Max punti 10
6	Tipologia, numero dei prodotti realizzati come risultato del progetto o come strumenti per la diffusione e pubblicizzazione delle attività e loro livello qualitativo	Max punti 8
7	Tipo di monitoraggio previsto sulla realizzazione del progetto	Max punti 8
8	Dimensione organizzativa dell'istituzione proponente ed esperienza maturata dall'istituzione medesima nell'ambito oggetto del bando	Max punti 8
9	Coinvolgimento delle realtà associative e istituzionali locali	Max punti 8
10	Realizzazione di iniziative pubbliche, loro estensione e qualità	Max punti 8
11	Specifica attenzione dedicata ai beni confiscati in Toscana	Max punti 10
12	Specifica attenzione dedicata al ricordo della strage di via dei Georgofili	Max punti 10

3. Un punteggio di valutazione superiore a 28 punti complessivi è requisito minimo per l'ammissione in graduatoria dei progetti. In caso di parità di punteggio complessivo è data priorità al progetto che prevede il maggior numero di scuole partner e, a parità di scuole, il numero totale di classi coinvolte.

Art. 12 Approvazione della graduatoria di merito, concessione e liquidazione dei contributi

- 1. In esito alla valutazione è redatta una graduatoria, che è approvata con decreto dirigenziale entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione. Con il medesimo decreto, il contributo è concesso, in relazione alle risorse disponibili, ai soggetti richiedenti, per la realizzazione dei progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto, ed è pertanto disposto il relativo impegno di spesa.
- 2. Sussistendo le condizioni previste dal presente Bando e le risorse disponibili, i contributi sono attribuiti per l'intero delle somme richieste. Se a seguito di detta attribuzione risultano risorse ancora non utilizzate, perché inferiori al contributo richiesto dal primo dei soggetti non beneficiari ammesso in graduatoria, la struttura regionale competente può concedere a tale soggetto, anche con successivo decreto, le risorse ancora disponibili, previa sua accettazione da trasmettere, con le stesse modalità della domanda, entro due giorni dalla richiesta. In caso di mancata accettazione o di accettazione inammissibile, si procede a interpellare il successivo soggetto non beneficiario, scorrendo la graduatoria, e così via di

seguito. Il soggetto interessato può accettare il contributo anche rideterminando il numero di scuole coinvolte, rispettando comunque i vari limiti minimi di cui all'articolo 1, comma 5, in relazione alla quantità di risorse disponibili e mantenendo il numero di scuole superiore al minimo già risultante dalla propria domanda. Non sono ammissibili accettazioni che non rispettano il termine o le modalità di trasmissione, o risultano non aver rispettato il numero di scuole indicato, o risultano comunque condizionate. Quando le risorse disponibili non utilizzate sono inferiori a 1.500,00 euro non si procede ad alcuna attribuzione in via successiva.

- 3. La struttura regionale competente provvede alla liquidazione della prima parte del contributo nell'anno 2025, nella misura del 70% del contributo concesso, entro trenta giorni dal riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, e quindi, indicativamente, entro la fine del mese di febbraio.
- 4. Il saldo del contributo è liquidato a conclusione delle attività, a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della verifica della medesima, secondo quanto indicato all'articolo 16.

Art. 13 Documento unico di regolarità contributiva (Durc)

- 1. In caso di sussistenza di rapporti di lavoro per i quali è previsto il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), prima di effettuare la concessione e la liquidazione del contributo la struttura regionale competente provvede a verificare la regolarità della posizione contributiva del soggetto beneficiario, in mancanza della quale il contributo non può essere concesso o liquidato.
- 2. In sede di presentazione della domanda e del rendiconto, il rappresentante legale del soggetto beneficiario può dichiarare l'insussistenza, al momento della domanda o del rendiconto, dei rapporti di lavoro medesimi, utilizzando il modulo approvato insieme al bando.
- 3. In sede di concessione del contributo, se non è stata acquisita la dichiarazione di cui al comma 2, la struttura regionale competente procede mediante acquisizione del Durc regolare dalle banche dati della Regione ovvero, in mancanza, mediante acquisizione on line del Durc regolare dall'INPS o dall'INAIL. Se la procedura on line non rende disponibile il Durc regolare, il contributo non è concesso e si procede a scorrere la graduatoria dei soggetti ammissibili.
- 4. In sede di liquidazione della prima parte del contributo, se non è stata acquisita la dichiarazione di cui al comma 2, la struttura regionale competente procede mediante acquisizione del Durc regolare dalle banche dati della Regione ovvero, in mancanza, mediante acquisizione on line del Durc regolare dall'INPS o dall'INAIL. Se la procedura on line non rende disponibile il Durc regolare, la struttura regionale competente assegna al soggetto beneficiario un congruo termine, non superiore a trenta giorni, per regolarizzare la sua posizione, decorso inutilmente il quale la prima parte del contributo non può più essere liquidato, il contributo è revocato e si procede a scorrere la graduatoria dei soggetti ammissibili.

Art. 14 Altri obblighi del soggetto beneficiario

- 1. Il soggetto beneficiario assolve agli specifici obblighi informativi sul contributo concesso, di cui all'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, cd. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il mancato rispetto degli obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e restitutorie ivi previste.
- 2. Il soggetto beneficiario cura la conservazione e l'archiviazione delle informazioni relative alle attività svolte e alla documentazione prodotta.
- 3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendere disponibili alla Regione, su richiesta di questa, le informazioni sulle attività e sulle iniziative svolte in attuazione del progetto, ai fini di monitoraggio.
- 4. Fermo restando che la Regione è estranea ai contratti stipulati a qualunque titolo dal soggetto beneficiario e a ogni responsabilità verso i volontari e i partecipanti alle attività previste nel progetto, il soggetto beneficiario assume ogni onere e responsabilità sulle attività realizzate.

Art. 15 Pubblicizzazione e promozione delle attività e delle iniziative. Uso del logo della Regione Toscana

- 1. Il soggetto beneficiario:
 - a) pubblicizza sul proprio sito web, in pagine dedicate, le iniziative assunte in attuazione del progetto;
 - b) può utilizzare, nella realizzazione delle singole iniziative che rientrano nel progetto, il logo della Regione Toscana, su specifica richiesta e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale di cui al link http://regione.toscana.it/regione/statuto/stemma; se l'utilizzo del logo è concesso, dà conto del fatto che le iniziative che rientrano nel progetto sono realizzate con il contributo della Regione, secondo la formulazione indicata dalla struttura regionale competente.
- 2. Le iniziative assunte in attuazione del progetto sono pubblicizzate avendo cura di distinguere il ruolo del soggetto beneficiario e l'apporto degli altri soggetti a vario titolo partecipanti (scuole partner e altri partner di cui all'articolo 6, comma 1, soggetti che collaborano al progetto di cui all'articolo 6, comma 2, soggetti finanziatori, ecc.). In particolare, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, che collaborano alla realizzazione del progetto devono essere distinti, nella pubblicizzazione delle attività, oltre che dal soggetto beneficiario del contributo, anche dai soggetti partner e dai soggetti che apportano solo un contributo finanziario; allo stesso modo, nella pubblicizzazione delle attività, qualora vengano indicati anche i soggetti che apportano solo un contributo finanziario, questi devono essere distinti da tutti gli altri.
- 3. La Giunta regionale, sentiti i soggetti beneficiari dei contributi:

- a) può promuovere incontri pubblici di tutti i soggetti beneficiari per consentire la presentazione comune delle attività svolte;
- b) può individuare un periodo dell'anno scolastico nel quale ciascun soggetto beneficiario è inviato a svolgere o a presentare alcune attività di rilievo previste dal proprio progetto.

Art. 16 Rendicontazione

- 1. Entro il 15 settembre 2025 il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione finale sulle attività svolte, nonché sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, per la realizzazione del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 8.
- 2. Tale relazione, con la documentazione allegata, è redatta utilizzando la modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
- 3. La relazione e, ove previsto nella modulistica, la documentazione allegata sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dovranno pervenire esclusivamente per via telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto beneficiario, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
- 4. La relazione deve descrivere in modo puntuale le attività realizzate in attuazione di quanto previsto dal progetto, indicando per ciascuna attività:
 - a) la data e il luogo in cui è stata svolta;
 - b) la descrizione dell'attività; nell'ambito della descrizione sono indicati le scuole partner e gli altri partner di cui all'articolo 6, comma 1, e i soggetti che sono stati coinvolti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e il ruolo da essi avuto nella realizzazione;
 - c) la tipologia e il numero delle persone partecipanti all'attività (es. studenti, docenti) e le eventuali attività che essi stessi hanno svolto;
 - d) il numero, il nominativo e le caratteristiche professionali degli operatori che hanno realizzato l'attività; il numero dei volontari e le attività da essi svolte;
 - e) le ulteriori informazioni ritenute utili per la migliore descrizione dell'attività.
- 5. Alla relazione devono essere allegati, secondo quanto previsto dal modello di rendiconto:
 - a) il rendiconto delle spese sostenute e pagate, a norma dell'articolo 8, dal soggetto beneficiario afferenti a ciascuna attività o afferenti a più attività, e la nota esplicativa del rendiconto. Ciascuna voce del rendiconto deve fare riferimento al relativo documento giustificativo. L'elenco dei giustificativi dovrà indicare, per ogni documento, gli estremi di identificazione e l'importo lordo;
 - b) la documentazione delle spese indicate nel rendiconto. La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia che il soggetto beneficiario dichiara conforme; non sono ammessi giustificativi generici o non motivati o non attinenti al progetto e/o alle singole attività;
 - c) la dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario che la documentazione prodotta a giustificazione della spesa, in quanto coperta integralmente dal contributo concesso dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5 quater della l.r. 11/1999, non è stata prodotta né sarà prodotta nel rendiconto della spesa presentato o da presentare per altri contributi concessi da soggetti pubblici o privati; se l'attività è

- finanziata sia dal contributo della Regione Toscana sia da altri contributi e il documento che giustifica la spesa è unico, la dichiarazione dovrà specificare la quota parte coperta esclusivamente dal contributo della Regione Toscana;
- d) la dichiarazione del rappresentante legale del soggetto beneficiario sul trattamento applicato all'IVA per le spese sostenute, nonché sull'assoggettabilità o meno del soggetto beneficiario alla ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/73;
- e) la documentazione prodotta nel corso delle attività (elenco o numero comunicati stampa, pagine o siti web, brochure, gadget, ecc.);
- f) la dichiarazione che la documentazione fotografica o multimediale delle attività, se effettuata, è completa delle necessarie liberatorie degli interessati ed è in possesso del soggetto beneficiario, per eventuali pubblicazioni da realizzare anche congiuntamente alla Regione o per eventuali controlli da parte della Regione;
- g) il numero dei partecipanti, distinti per classe e scuola coinvolta;
- h) l'eventuale dichiarazione sulla insussistenza dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 13;
- i) la copia della polizza di cui all'articolo 5, nel caso previsto dal medesimo articolo 5, comma 2; non possono essere considerate nel rendiconto e sono inammissibili le spese per attività non coperte da assicurazione;
- j) la documentazione delle spese eventualmente sostenute dal soggetto partner; si applicano le medesime disposizioni previste per le spese del soggetto beneficiario, salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, e dall'articolo 8, comma 5. La documentazione deve riguardare anche per i partner enti del Terzo settore la polizza che documenta l'avvenuta stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 4.
- 6. In caso di progetto comprendente anche attività coperte da altri finanziamenti, pubblici e privati, compresi altri finanziamenti regionali, o coperte da contributi versati dai partecipanti, il soggetto beneficiario indica anche l'entità di detti finanziamenti e contributi e dà conto che il contributo concesso non copre spese altrimenti finanziate. Nel caso in cui dette entrate non sussistano, il soggetto beneficiario lo dichiara espressamente.

Art. 17 Liquidazione del saldo del contributo

- 1. La struttura regionale competente provvede alla liquidazione del saldo entro sessanta giorni dalla data ultima prevista per la presentazione del rendiconto, ovvero, se è necessario adempiere alle indicazioni interne sulla gestione del bilancio, entro sessanta giorni dalla data di disponibilità delle risorse medesime. Può richiedere integrazioni e chiarimenti, assegnando al soggetto beneficiario un termine non inferiore a tre giorni per adempiere. La richiesta sospende il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo. Il saldo non può essere liquidato se il soggetto beneficiario non fornisce, con le modalità telematiche di cui all'articolo 16, comma 3, gli elementi richiesti nel termine stabilito o se gli elementi forniti non sono sufficienti. In relazione agli elementi forniti, il saldo può essere liquidato in misura ridotta.
- 2. In caso di sussistenza di rapporti di lavoro per i quali è previsto il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), la struttura regionale competente provvede a verificare la regolarità della posizione contributiva del soggetto beneficiario, in mancanza della quale il saldo non può essere liquidato. In caso di irregolarità, la struttura regionale

competente assegna al soggetto beneficiario un congruo termine, non superiore a trenta giorni, per regolarizzare la sua posizione, decorso inutilmente il quale il saldo non può più essere liquidato.

Art. 18 Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, a norma dell'articolo 5 quater, comma 3, della l.r. 11/1999, se il soggetto beneficiario non presenta la relazione di cui all'articolo 16 del presente Bando nel termine del 15 settembre 2025 o la presenta senza utilizzare le modalità telematiche di cui al medesimo articolo 16, comma 3, o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso, o le attività previste nel programma non sono state svolte o sono state svolte in modo incompleto determinando una minore spesa. Se le attività non hanno coinvolto il numero di scuole e/o il numero di classi previsto nel progetto, il contributo è ridotto in proporzione al minor numero di scuole e di classi effettivamente coinvolte. È altresì revocato se il soggetto beneficiario non ha adempiuto alla richiesta di informazioni, fatta dalla Regione a norma dell'articolo 14, comma 3, o ha assunto comportamenti difformi da quanto previsto dall'articolo 14, comma 4. Il contributo è revocato anche quando, in sede di rendicontazione, non emergono le attività di progettazione, organizzazione e realizzazione svolte direttamente dal beneficiario o queste attività risultano marginali, ancorché sussistano spese ad esso intestate.

Se ricorrono i casi, la struttura regionale competente richiede la restituzione di tutto o parte del contributo concesso.

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica, limitatamente al saldo del contributo, anche nel caso della mancata regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 17, comma 2.

Art. 19 Struttura regionale competente e richiesta informazioni

- 1. La struttura regionale competente alla gestione operativa del bando è il Settore "Affari istituzionali e delle autonomie locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e osservatorio elettorale" della Direzione generale della Giunta regionale. Il responsabile del procedimento è individuato nel titolare della posizione di Elevata Qualificazione "Adempimenti elettorali e cultura della legalità" del Settore "Affari istituzionali e delle autonomie locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e osservatorio elettorale".
- 2. Le informazioni sul presente Bando possono essere richieste, oltre che alla struttura regionale competente, anche all'Ufficio Giovanisì di Regione Toscana (numero verde 800.098719 info@giovanisi.it).

Art. 20 Trattamento dei dati

1. I dati personali indicati nel modello di domanda e di rendicontazione e nei relativi allegati, saranno trattati con modalità manuale e informatizzata e il loro conferimento è obbligatorio.

Il mancato conferimento preclude la concessione o la liquidazione del contributo. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. Essi saranno conservati presso il Settore "Affari istituzionali e delle autonomie locali, cultura della legalità, sicurezza e polizia locale, politiche per la partecipazione. Ufficio e osservatorio elettorale" per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il modello di domanda contiene l'informativa sul trattamento dei dati.

- 2. La Regione e il soggetto beneficiario applicano, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").
- 3. La Regione e il soggetto beneficiario tratteranno in via autonoma i dati che sono oggetto di scambi per trasmissione ai sensi del presente Bando, in particolare i dati personali oggetto di trasmissione nei casi previsti dall'articolo 16, per le finalità connesse all'attuazione del presente Bando. In relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a) tipologia dei dati personali: dati comuni;
 - b) categorie degli interessati: persone fisiche;
 - c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini, audiovisivi.
- 4. Le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati saranno adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, la Regione e il soggetto beneficiario metteranno in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute insufficienti quelle in atto e applicheranno misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Bando, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.